SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Prestiti CECA per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende carbo-siderurgiche. XII programma - seconda parte.

Modalità per la concessione dei prestiti CECA per alloggi sociali destinati a dipendenti di aziende carbo-siderurgiche. XII programma - seconda parte.

96A7737

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1996, n. 604.

Regolamento recante le modalità del concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 24-*quater* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, così come inserito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato e la composizione della commissione esaminatrice;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testé richiamato;

Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Nomina a vice sovrintendente

1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, con esami finali.

Art. 2.

Concorso interno - Bando di concorso

1. Il concorso di cui all'art. 1 è indetto con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;

b) il numero dei posti riservati agli assistenti capo;

c) il numero dei posti riservati agli assistenti, agenti scelti ed agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio;

d) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

e) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

f) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

g) la data di svolgimento dell'esame scritto e le materie oggetto del questionario costituente la prova d'esame;

h) la votazione minima da conseguire nella prova scritta;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.

Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso

1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

2. Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o che nel medesimo periodo abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. È inoltre escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.

4. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.

Domande di partecipazione e diario della prova scritta

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.

2. Nel bando di concorso verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova.

3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta è escluso dal concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Art. 6.

Prova scritta

1. La prova scritta consiste in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.

2. Il questionario può essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti, per il quaranta per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.

3. Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

4. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a punti 70. La votazione massima attribuibile alla prova scritta è di 100 punti.

Art. 7.

Titoli di servizio

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 12;

b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio, fino a punti 12;

c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 6;

d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, fino a punti 4;

e) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, fino a punti 4;

f) speciali riconoscimenti, fino a punti 6;

g) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 6;

2. Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.

3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.

4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

5. Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.

6. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.

7. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.

Art. 8.

Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.

2. Effettuata la valutazione della prova scritta e dei titoli di servizio, la commissione forma due graduatorie, una per gli assistenti capo e l'altra per gli assistenti, agenti scelti ed agenti, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

3. Ai fini della formazione della graduatoria riservata agli assistenti capo, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

4. Ai fini della formazione della graduatoria riservata agli assistenti, agenti scelti ed agenti, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

5. Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.

6. I posti rimasti scoperti in una graduatoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. In tal caso, nel concorso immediatamente successivo si procederà ad attuare il riequilibrio delle percentuali stabilite dal secondo comma dell'art. 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il conferimento dei posti agli assistenti capo nonché agli assistenti, agenti scelti ed agenti.

7. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 24-*quater* del D.P.R. n. 335/1982, aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 197/1995, è il seguente:

«Art. 24-*quater* (*Immissione nel ruolo dei sovrintendenti*). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale è ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

2. I posti sono conferiti:

a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo;

b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età.

4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno.

5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 24-*quater* del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota alle premesse.

— L'art. 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 93 (*Esclusione dagli esami e dagli scrutini*). — L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Quando l'impiegato è stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 24-*quater* del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

96G0628

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 settembre 1996, n. **605**.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 9 giugno 1983 concernente norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, recante norme igienico-sanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego delle proteine plasmatiche;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 7 e 22;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, concernente attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE relative a problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Vista la richiesta dell'impresa Nestlè italiana S.p.a., tendente a rimuovere il divieto di congelare il plasma destinato alla produzione di prodotti alimentari;

Considerato che non esistono motivi di ordine igienico-sanitario che ostino all'accoglimento di tale richiesta;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso in data 13 settembre 1995;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 25 giugno 1983, è abrogato.

2. L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 è sostituito dal seguente:

«Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima del 2% riferito a sostanza secca del plasma».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 settembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 339

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è il seguente:

«Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Il testo dell'art. 22 della legge sopracitata è il seguente:

«Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.

Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti».

Note all'art. 1:

Il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto 9 giugno 1983 era il seguente: «Non è consentita la congelazione del plasma e del plasma-concentrato».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto 9 giugno 1983 era il seguente: «Come legante nella preparazione di prodotti carnei, limitatamente agli insaccati cotti, alla dose massima dell'1% di impasto».

96G0629

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 novembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Mitofin S.r.l.», *in Milano, e nomina del commissario liquidatore* e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1995 con il quale la società «Mitofin fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore nella persona del dott. Franco Bernorio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1996, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Mitofin fiduciaria S.r.l.», composto dai signori:

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Salvatore Messina, nato a Bologna il 18 agosto 1955, in qualità di esperto;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, in qualità di esperto;

Vista la sentenza 3 ottobre 1996, depositata in data 9 ottobre 1996, con la quale il tribunale di Milano ha riconosciuto applicabile alla società «Mitofin S.r.l.», con sede in Milano, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale in data 25 luglio 1996, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e, pertanto, la società stessa assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Considerato che il tribunale di Milano ha accertato che la «Mitofin S.r.l.» risultava essere proprietaria dell'intero capitale di «Mitofin fiduciaria S.r.l.» e che gli organi amministrativi succedutisi nel tempo nelle due società sono sempre stati gli stessi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Mitofin S.r.l.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Mitofin fiduciaria S.r.l.», con sede in Milano;

Decreta:

1. La società «Mitofin S.r.l.», con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese del tribunale di Milano al n. 134688 ed alla camera di commercio di Milano al n. 754675, 9 febbraio 1968, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Franco Bernorio, nato a Milano il 1° settembre 1948, con studio in Milano, via S. Agnese n. 12/8.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Mitofin S.r.l.», i signori:

rag. Roberto Ducci, nato a Verona il 20 marzo 1938, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Salvatore Messina, nato a Bologna il 18 agosto 1955, in qualità di esperto;

dott. Mario Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà comunicato alla C.C.I.A.A. di Milano ai fini del deposito unificato atti societari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1996

Il Ministro: BERSANI

96A7829

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 25 ottobre 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Giuseppe Tognon;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1996 e 6 agosto 1996 che individuano le deleghe del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon;

Ritenuta l'opportunità di ridefinire le deleghe conferite al suddetto Sottosegretario di Stato con i provvedimenti citati;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato prof. Giuseppe Tognon è conferita la delega per gli affari inerenti la ricerca scientifica e tecnologica, nonché per gli atti conseguenziali a direttive o provvedimenti già adottati dal Ministro nell'esercizio dei propri poteri, e per la collaborazione con il Ministro nelle relative attività parlamentari ed in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo con il Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A7830

DECRETO 25 ottobre 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1996 è stato nominato Sottosegretario di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il prof. Luciano Guerzoni;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1996 che individua la delega del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni;

Ritenuta l'opportunità di ridefinire la delega conferita al suddetto Sottosegretario di Stato con il provvedimento citato;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni è conferita la delega per gli affari inerenti l'università e la condizione studentesca, i rapporti con le altre istituzioni formative, per la collaborazione con il Ministro nelle relative attività parlamentari e in particolare nelle attività concernenti le iniziative legislative.

Dovrà comunque essere acquisito l'accordo con il Ministro per tutti gli atti e le questioni di rilievo politico e di particolare importanza economica ed amministrativa, nonché per gli atti relativi alle materie concernenti i rapporti internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A7831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Brenta a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Brenta a r.l., con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Alfonso Amorosa in data 17 dicembre 1979, repertorio n. 18535, tribunale di Foggia, registro imprese n. 4486, B.U.S.C. posizione n. 2178/173274, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7834

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa L'Acquario a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa L'Acquario a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Adolfo Frattarolo in data 18 marzo 1985, repertorio n. 25560, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7188, B.U.S.C. posizione n. 3130/210771, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7835

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa La Disfida a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa La Disfida a r.l., con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 13 febbraio 1984, repertorio n. 133150, tribunale di Foggia, registro imprese n. 6723, B.U.S.C. posizione n. 3004/207417, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7836

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Nuova Domus a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Nuova Domus a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Silvio Nobile in data 26 febbraio 1971, repertorio n. 249538; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2545; B.U.S.C. posizione n. 1155/114223, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7837

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Rose Rosse a r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Rose Rosse a r.l. con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Gaetano Maulucci in data 26 novembre 1973, repertorio n. 135652; tribunale di Foggia, registro imprese n. 2984; B.U.S.C. posizione n. 1378/128276, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7838

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Acquario a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975,

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Acquario a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 6 aprile 1985, repertorio n. 135364; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7276; B.U.S.C. posizione n. 3158/211286; è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7839

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Punta Pagliaio a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975,

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Punta Pagliaio a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Mario Lamanna in data 6 aprile 1984, repertorio n. 16677; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7343; B.U.S.C. posizione n. 3214/212227, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente. BOZZINI

96A7840

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Fior di Loto a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa Fior di Loto a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 29 gennaio 1986, repertorio n. 136550; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7998; B.U.S.C. posizione n. 3385/217712, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente BOZZINI

96A7841

DECRETO 13 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Il Sagittario a r.l., in Margherita di Savoia.

IL DIRETTORE PRIMO DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte seconda, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo,

Decreta:

La società cooperativa Il Sagittario a r.l. con sede nel comune di Margherita di Savoia, costituita per rogito notaio Nicolò Rizzo in data 26 aprile 1985, repertorio n. 135444; tribunale di Foggia, registro imprese n. 7310; B.U.S.C. posizione n. 3203/2122216, è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 13 novembre 1996

Il direttore primo dirigente: BOZZINI

96A7842

DECRETO 18 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Eras» a responsabilità limitata, in Latina.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Eras» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Alfonsi in data 16 febbraio 1990, rep. n. 31100, reg. soc. n. 16105, BUSC: 2894/246007, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 18 novembre 1996

Il direttore: D'INCERTOPADRE

96A7832

DECRETO 20 novembre 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 6 giugno 1996 recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparrini, on. Elena Montecchi e sen. Antonio Pizzinato».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 1996 recante: «delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparrini, on. Elena Montecchi e sen. Antonio Pizzinato»;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alla predetta delega;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione del decreto ministeriale 6 giugno 1996, sono delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Federica Gasparrini le seguenti materie già riservate alla competenza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le materie di competenza della Direzione generale della Cooperazione ivi compresi i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, sostituzione e revoca di commissari governativi e di commissari liquidatori delle società cooperative, di componenti gli organi collegiali di società sottoposte, anche indirettamente, alla vigilanza del Ministero, di comitati tecnici, nonché i decreti di scioglimento con nomina, messa in liquidazione, e di sottoposizione a gestione commissariale delle società cooperative.

La concessione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale di cui all'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248.

Roma, 20 novembre 1996

Il Ministro: TREU

96A7833

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1996.

Autorizzazione alla Cardif assicurazioni S.p.a., in Milano, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le istanze in data 3 ottobre 1995 e 9 gennaio 1996 con le quali la Cardif assicurazioni S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 10 ottobre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito alle istanze soprarichiamate presentate dalla Cardif assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La Cardif assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, corso Europa n. 2, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7846

PROVVEDIMENTO 21 novembre 1996.

Trasferimento della sede sociale e ampliamento dell'oggetto sociale della MAA vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione delle delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 2 novembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata alla società MAA Vita S.p.a, con sede in Milano, via Tonale n. 26;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società MAA vita S.p.a. in data 12 giugno 1996 concernente l'aggiornamento degli articoli 2 e 4 dello statuto sociale in ordine, rispettivamente, al trasferimento della sede sociale da Milano, via Tonale n. 26 a Milano, via Senigallia n. 18/2 e all'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilità per l'impresa di gestire forme di previdenza complementare e istituire fondi pensione aperti;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 2 e 4 che comportano rispettivamente il trasferimento della sede sociale della società MAA vita, con sede in Milano, via Tonale n. 26, a Milano, via Senigallia n. 18/2 e l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilità per l'impresa di gestire forme di previdenza complementare ed istituire fondi pensione aperti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7844

PROVVEDIMENTO 21 novembre 1996.

Ampliamento dell'oggetto sociale, aumento di capitale sociale e modifica di alcuni articoli dello statuto concernenti le cariche amministrative della società CBA vita S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione delle delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo n. 174 che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 22 maggio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciata alla società CBA vita S.p.a., con sede in Milano, via Cerva n. 20;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società CBA vita S.p.a. in data 3 giugno 1996, concernente l'aggiornamento degli articoli 4 e 5 che comportano, rispettivamente, l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilità di esercitare i rami infortuni e malattia di cui ai numeri 1 e 2 del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995 e l'aumento del capitale sociale, a titolo gratuito da lire 13 miliardi a lire 14 miliardi, mediante utilizzo della riserva straordinaria e a titolo oneroso, da lire 14 miliardi a lire 19 miliardi;

Vista la delibera assunta nella medesima riunione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 3 giugno 1996 riguardante la modifica degli articoli 16, 17, 19 e 21 dello statuto sociale in ordine, rispettivamente, all'abrogazione del divieto per gli amministratori di assumere cariche in imprese concorrenti se non con il consenso del consiglio di amministrazione, alla nomina del presidente del consiglio a cura del consiglio stesso, all'abrogazione dell'obbligo di convocazione del consiglio almeno quattro volte l'anno e alla decadenza dell'intero consiglio al venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 che comportano, rispettivamente, l'ampliamento dell'oggetto sociale con l'introduzione nello stesso della possibilità di esercitare i rami infortuni e malattia di cui ai numeri 1 e 2 del punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo n. 175/1995 e l'aumento di capitale sociale, a titolo gratuito da lire 13 miliardi a lire 14 miliardi, mediante utilizzo della riserva straordinaria e a titolo oneroso, da lire 14 miliardi a lire 19 miliardi.

Sono altresì approvate le modifiche agli articoli 16, 17, 19 e 21 in ordine, rispettivamente, all'abrogazione del divieto per gli amministratori di assumere cariche in imprese concorrenti se non con il consenso del consiglio di amministrazione, alla nomina del presidente del consiglio a cura del consiglio stesso, all'abrogazione dell'obbligo di convocazione del consiglio almeno quattro volte l'anno e alla decadenza dell'intero consiglio al venir meno della maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7845

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96;

Visto il decreto rettorale n. 512 del 28 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1996, concernente il nuovo statuto dell'Università degli studi di Cassino, ed in particolare l'art. 16.2;

Visto il verbale del consiglio di facoltà di lettere e filosofia, che nella seduta del 18 giugno 1996 ha deliberato di proporre l'istituzione di un nuovo dipartimento in «scienza e società»;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione, in data 23 luglio 1996, e del senato accademico in data 22 ottobre 1996, con le quali sono stati espressi i pareri favorevoli per l'istituzione del nuovo dipartimento in «scienza e società»;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Cassino è istituito il dipartimento «scienza e società», a partire dal 1° gennaio 1997.

Art. 2.

La tabella *B*, allegata al vigente statuto dell'Università degli studi di Cassino, risulta modificata nel senso che, all'elenco dei dipartimenti attivati, risulta aggiunto il dipartimento «scienza e società». La presente modifica decorre dal 1° novembre 1996.

Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale interna e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 31 ottobre 1996

Il rettore: PECERE

96A7843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 novembre 1996 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig Angelo Cerruti console onorario della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka a Genova.

96A7852

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante: «Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare».

Il decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, recante: «Disposizioni urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1996

96A7972

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 27 novembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1513,34
ECU	1912,86
Marco tedesco	992,81
Franco francese	292,97
Lira sterlina	2539,84
Fiorino olandese	884,79
Franco belga	48,176
Peseta spagnola	11,795
Corona danese	258,65
Lira irlandese	2543,92
Dracma greca	6,312
Escudo portoghese	9,828
Dollaro canadese	1127,51
Yen giapponese	13,375
Franco svizzero	1173,31
Scellino austriaco	141,08
Corona norvegese	236,22
Corona svedese	227,01
Marco finlandese	330,06
Dollaro australiano	1228,08

96A7997

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª Pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 Mod. 241 D.P. — Data: 30 gennaio 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Cattaneo Della Volta Corrado, nato a Catania il 16 febbraio 1953. — Titoli del debito pubblico: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data di prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

96A7302

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1996 sono state concesse le seguenti medaglie di bronzo al valore aeronautico al sottonotato personale.

capitano AArns Resp Simone Paolo, nato a Novara il 28 agosto 1959. — «Capo equipaggio di un elicottero in servizio di allarme S.A.R. impegnato in una missione operativa di recupero di un alpinista infortunatosi in montagna precipitando in zona impervia, nonostante le avverse condizioni ambientali — alta quota, forte vento e scarsa visibilità — impegnando la macchina al limite delle prestazioni e a stretto ridosso di una parete rocciosa, riusciva a portare a termine la rischiosa operazione Nel corso dell'intervento dimostrava altissimo senso di solidarietà umana, sprezzo del pericolo e singolare perizia aviatoria». — Cielo di Corno delle Scale, 19 gennaio 1996;

s ten. AArns Spe Arcangeli Davide, nato a S. Marcello Pistoiese il 10 luglio 1966. — «Capo equipaggio di un elicottero AB212 in servizio di allarme S.A.R., durante una missione operativa notturna, nonostante condizioni meteorologiche proibitive — con mare forza 7, forte vento e visibilità precaria — impossibilitato ad usufruire del sistema di avvicinamento automatico, non desisteva dall'azione e impegnando la macchina manualmente al limite delle prestazioni riusciva a recuperare due naufraghi. Nel corso dell'intervento dimostrava altissimo senso di solidarietà umana, sprezzo del pericolo e singolare perizia aviatoria». — Cielo del Mediterraneo, 26 dicembre 1995;

m.llo 3ª cl. AArsp Gov. Aerosoc. Scrimo Renato, nato a Bagnoli il 1° ottobre 1965. — «Sottufficiale aerosoccorritore, componente dell'equipaggio di elicottero AB212 in servizio di allarme S.A.R., durante una missione operativa notturna, nonostante condizioni meteorologiche proibitive — con mare forza 7, forte vento e visibilità precaria — si calava, per ben due volte in acqua e permanendo in mare nella quasi totale oscurità, permetteva, prodigandosi al limite delle energie, il recupero di due naufraghi. Nel corso dell'intervento dimostrava altissimo senso di solidarietà umana, raro ardimento, sprezzo del pericolo e spiccata perizia professionale». — Cielo del Mediterraneo, 26 dicembre 1995.

96A7853

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico-chirurgici:

Decreto n. 800.F.1/D/R.P.81/D10 del 20 novembre 1996

CLEARASIL crema color pelle, registrazione n. 7.804;

CLEARASIL crema invisibile, registrazione n. 7.805;

CLEARASIL lozione antisettica, registrazione n. 8.817;

CLEARASIL lavaggio antisettico, registrazione n. 9.054;

CLEARASIL blu gel antisettico, registrazione n. 16.717;

NUOVO CLEARASIL lozione antisettica; registrazione n. 16.913;

CLEARASIL antisettico detergente solido, registrazione n. 17.084;

CLEARASIL dischetti antisettici registrazione n. 17.652;

CLEARASIL clearstick antisettico, registrazione n. 17.651;

CLEARASIL lozione antisettica, registrazione n. 17.653.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare della registrazione.

96A7854

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Imprese riunite nord, in Milano, impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Milano Nord-Cadorna collegamento ferroviario Saronno-Malpensa, cantiere di Busto Arsizio.

Con decreto ministeriale n. 21678 dell'8 novembre 1996 è accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991 ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 27 luglio 1992, dipendenti della S.c. a r.l. Imprese riunite nord, con sede in Milano, impegnata nei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria Milano Nord-Cadorna collegamento ferroviario Saronno-Malpensa, cantiere di Busto Arsizio (Varese).

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 maggio 1993.

96A7847

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori delle imprese impegnate nei lavori edili concernenti la tangenziale ovest di Catania.

Con decreto ministeriale n. 21690 dell'8 novembre 1996 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 30 agosto 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Catania. Imprese impegnate nei lavori edili concernenti la tangenziale ovest di Catania. Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1994.

Comitato tecnico del 3 luglio 1996 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art 7, legge 23 luglio 1991, n 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 30 agosto 1994 al 28 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 1° settembre 1996 al 30 novembre 1996 (limite massimo).

96A7848

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 21599 del 5 novembre 1996 in favore delle lavoratrici Macera Maria e Basso Maria, dipendenti dalla S.r.l. New Fashion, con sede e stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 luglio 1995 al 5 gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 6 gennaio 1996 al 5 luglio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160, 1988

Con decreto ministeriale n 21600 del 5 novembre 1996, è revocata la disposizione di cui all'unito telex, che fa parte integrante del presente provvedimento, con il quale non si autorizzava la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Fochi Sud S r l, unità di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l Fochi Sud, con sede in Priolo (Siracusa) e unità di Montalto di Castro (Viterbo), per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1994 con decorrenza 20 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21601 del 5 novembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S p.a. R.E.IN. Rozzi edilizia industrializzata, con sede in Ascoli Piceno e unità di Campolungo-Brecciarolo (Ascoli Piceno).

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. R.E.IN. Rozzi Edilizia industrializzata, con sede in Ascoli Piceno e unità di Campolungo-Brecciarolo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 aprile 1995 al 2 aprile 1996, della ditta S.c. a r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c.a.r.l. Metrosud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c a r l. Metrosud, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 3 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, della ditta S.p.a. dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unità di Sangemini (Terni).

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a dell'Acqua minerale Sangemini, con sede in Roma e unità di Sangemini (Terni), per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 febbraio 1996 con decorrenza 12 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1995 al 7 agosto 1995, della ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unità di Arpino (Frosinone)

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l Romeo Balsamo, con sede in Campobasso e unità di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995 con decorrenza 10 gennaio 1995, come da nota del 5 settembre 1996 dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Frosinone.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 maggio 1996, n 20591/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21602 del 5 novembre 1996:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 marzo 1994 al 9 ottobre 1994, della ditta S.r l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 7 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 8 marzo 1994.

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 19 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Fratelli La Mantia, con sede in Napoli e Cantieri vari di Napoli e Cercola (Napoli), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 9 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo del 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996, della ditta S.r.l. Helenconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unità di Castiglione del Lago (Perugia).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 29 settembre 1995 con effetto dal 29 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Helenconf Mode, con sede in Castiglione del Lago (Perugia) e unità di Castiglione del Lago (Perugia), per il periodo dal 29 dicembre 1995 al 28 giugno 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - decreto tribunale del 29 dicembre 1994.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dal predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21603 del 5 novembre 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 26 settembre 1995 al 25 settembre 1996, della ditta S.r.l. Progetto industriale, con sede in Caserta e unità di Caserta.

Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Progetto industrie, con sede in Caserta e unità di Caserta, per il periodo dal 26 settembre 1995 al 25 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1995 con decorrenza 26 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle espicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21604 del 5 novembre 1996:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 30 marzo 1996 al 29 settembre 1996, della ditta S.p.a. Telecolor, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 1° agosto 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 30 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Telecolor, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 30 marzo 1996 al 29 settembre 1996.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 30 marzo 1995, n. 56606.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1° ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 14 marzo 1996 al 13 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 marzo 1996;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 maggio 1996 con effetto dal 1° ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Blue Fish dal 14 marzo 1996 Pesclaudio S.p.a., con sede in Monza (Milano) e unità di Formia (Latina), per il periodo dal 14 settembre 1996 al 30 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 14 settembre 1996;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Città della Pieve (Perugia).

Parere comitato tecnico del 1° agosto 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Città della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996;

5) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 5 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unità di Città della Pieve (Perugia), per il periodo dal 5 agosto 1996 al 4 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1996 con decorrenza 5 agosto 1996;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico località Granaione (Grosseto) e ufficio di Grosseto.

Parere comitato tecnico del 1° agosto 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Terre di Maremma, con sede in Campagnatico località Granaione (Grosseto) e ufficio di Grosseto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21605 del 5 novembre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e unità di Sessa Aurunca (Caserta).

Parere comitato tecnico del 24 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.M.A. Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996.

Art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 510/1996.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 28 agosto 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21606 del 5 novembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Co.Ge.Pi., con sede in Cagliari e cantiere Ales (Oristano), cantiere Casic di Assemini (Cagliari), cantiere di Villacidro (Cagliari), cantiere di Villanova Forru (Cagliari), cantiere Marconi di Cagliari, cantiere Simaxis (Oristano), cantiere U.S.L. di Cagliari, Palau (Sassari) e uffici di Cagliari.

Parere comitato tecnico del 1° agosto 1996 - favorevole

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, già disposta con decreto ministeriale del 18 luglio 1995 con effetto dal 1° novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Co.Ge Pi, con sede in Cagliari e cantiere Ales (Oristano), cantiere Casic di Assemini (Cagliari), cantiere di Villacidro (Cagliari), cantiere di Villanova Forru (Cagliari), cantiere Marconi di Cagliari, cantiere Simaxis (Oristano), cantiere U.S L. di Cagliari, Palau (Sassari) e uffici di Cagliari, per il periodo dal 31 ottobre 1995 al 30 aprile 1996

Art 3, comma 2, legge n 223/1991 - decreto tribunale dell'8 ottobre 1994.

Contributo addizionale no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21607 del 5 novembre 1996 sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 5 agosto 1995 al 4 febbraio 1996, della ditta S.c a r l Cooperativa Stoviglhai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e due unità di Albisola Superiore (Savona).

Parere comitato tecnico del 25 luglio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1995 con effetto dal 5 agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S c. a r l Cooperativa Stoviglhai, con sede in Albisola Superiore (Savona) e due unità di Albisola Superiore (Savona), per il periodo dal 5 agosto 1995 al 4 febbraio 1996.

Art 3, comma 2, legge n 223/1991 - decreto tribunale del 5 agosto 1994

Contributo addizionale no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21608 del 5 novembre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 novembre 1994 al 2 novembre 1995, della ditta S.a s. Elettrometallurgica Fusani di G. Fusani & C, con sede in Bolano, fraz di Ceparana (La Spezia) e unità di Bolano, fraz di Ceparana (La Spezia).

Parere comitato tecnico del 23 luglio 1996: favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S a s Elettrometallurgica Fusani di G. Fusani & C., con sede in Bolano, fraz. di Ceparana (La Spezia) e unità di Bolano, fraz di Ceparana (La Spezia), per il periodo dal 3 novembre 1994 al 2 dicembre 1995

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1994 con decorrenza 3 novembre 1994

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21609 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Plasma - Gruppo Mandelli, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per un massimo di 20 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21610 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Pantalonificio Aluis, con sede in Cardito (Napoli) e unità di Cardito (Napoli), per un massimo di 59 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 novembre 1994 all'8 maggio 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 maggio 1995 all'8 novembre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21611 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l A.T.I - Agro tecno ingegneria, con sede in Napoli e unità di Buccino (Salerno), per un massimo di 16 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21612 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Milanotermica, con sede in Milano e unità di Milano, per un massimo di 20 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 novembre 1996 al 26 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21613 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a F M S - Fabbricazione macchine utensili - Gruppo Mandelli, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per un massimo di 148 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1996 al 14 settembre 1996

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 15 settembre 1996 al 14 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21614 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 756 dipendenti, e di Genova-Sestri, per un massimo di 406 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 luglio 1996 al 27 novembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21615 del 5 novembre 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 1° giugno 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Gruppo San Zeno Editrice Il Nuovo Veronese, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 12 aprile 1996 all'11 ottobre 1996

Con decreto ministeriale n 21616 del 5 novembre 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art 35, terzo comma, legge n 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 gennaio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l Editrice Telestampa sud, con sede in Vituliano (Benevento) e unità di Vituliano (Benevento), per il periodo dal 1° novembre 1995 al 1° aprile 1996, con esclusione lavoratori in C F L

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 21617 del 5 novembre 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. N.I.S. Impianti, con sede in Selargius (Cagliari) e unità di Portoscuso (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 2 maggio 1995 al 1° novembre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale n 21618 del 5 novembre 1996 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996, della ditta S.p a IEMSA, con sede in Brindisi e unità di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. IEMSA, con sede in Brindisi e unità di Cerano (Brindisi) e stabilimento Enichem di Brindisi, per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21619 del 5 novembre 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 agosto 1995 al 1° agosto 1996, della ditta S.p.a. Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a Impresa Pietro Cidonio, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 2 agosto 1995 al 1° febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 2 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 febbraio 1996 al 1° agosto 1996

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 2 febbraio 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21634 dell 8 novembre 1996 a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il precitato decreto ministeriale del 25 febbraio 1995 e a parziale modifica di quanto dallo stesso disposto all'art 2, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con i decreti ministeriali del 20 giugno 1994 e del 25 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Sacal - Società alluminio Carisio, con sede ed unità in Carisio (Vercelli) per il periodo dal 4 aprile 1994 al 30 giugno 1994

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21635 dell'8 novembre 1996 è revocato il decreto ministeriale 7 agosto 1985, n. 18525, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della S p.a Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma e unità in Roma e Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 maggio 1996, ed è stata autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti interessati.

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994, della S.p a. Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S p a Istituto farmacologico Serono (Gruppo Serono), con sede in Roma e unità in Roma e Milano, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21636 dell 8 novembre 1996, è autorizzata l'estensione della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di ventitre lavoratori in contratto di formazione lavoro dipendenti dalla ditta S r l. Interklim sistemi, con sede in Cerese di Virgilio (Mantova) e unità di Chieti, per il periodo dal 3 luglio 1995 al 13 dicembre 1995

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 3 luglio 1995

Pagamento diretto. si

Con decreto ministeriale n 21651 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Termomeccanica italiana, con sede e stabilimento in La Spezia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art 3, comma 2-*bis*, della legge n 33 del 1993, dal 5 giugno 1996 al 30 giugno 1996.

Con decreto ministeriale n. 21652 dell'8 novembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art 35, terzo comma, legge n. 416/1981, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a S E L. Società editrice lombarda, con sede in Milano e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessti

Con decreto ministeriale n 21653 dell'8 novembre 1996, è accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 29 febbraio 1996, della ditta S r l Effegici, con sede in Cremona e unità di Cremona

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Effegici, con sede in Cremona e unità di Cremona, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 29 febbraio 1996.

Con decreto ministeriale n 21654 dell'8 novembre 1996, è accertata la condizione di crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S r l Edisalento, con sede in Lecce e unità di Lecce

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edisalento, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Con decreto ministeriale n 21655 dell'8 novembre 1996, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 marzo 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n 67, dipendenti dalla S r l Lito sud, con sede in Ariccia (Roma) e unità di via Tor Sapienza Roma, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 aprile 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessti

Con decreto ministeriale n 21656 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Cariboni Paride, con sede in Colico (Como) e cantieri itineranti Emilia-Romagna, Lazio, per un massimo di centoquarantasette dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis* della legge n 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n 21657 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Simart, con sede in Torino e unità in Torino, per un massimo di venti dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 maggio 1996 al 21 novembre 1996

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 novembre 1996 al 21 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21658 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c. Osaf di Macchia Luigi, con sede in Alpignano (Torino) e unità in Alpignano (Torino), per un massimo di due dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1996 al 26 luglio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 27 luglio 1996 al 26 gennaio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21659 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Tiarredo, con sede in Medicina (Bologna) e unità in Medicina (Bologna), per un massimo di quattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1996 al 5 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 ottobre 1996 al 5 aprile 1997

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 21660 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. Lanvin's, con sede in Bisceglie (Bari) e unità in Bisceglie (Bari), per un massimo di sedici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1995 al 30 novembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1995 al 31 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21661 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a. OR V.EL., con sede in Gazzada Schianno (Varese) e unità in Vedano Olona (Varese), per un massimo di ottanta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21662 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. FMC Telecom, con sede in Gissi contrada Terzi (Chieti) e unità in Gissi (Chieti), per un massimo di novantatre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21663 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Thermosystem, con sede in Milano, e unità in Trezzano sul Naviglio (Milano), per un massimo di trentacinque dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 marzo 1996 al 21 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21664 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l. T F.I Tecnica frigorifera industriale, con sede in Genova e unità in Genova, per un massimo di dodici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21665 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Sesi Società esercizi industriali, con sede in Palomonte (Salerno) e unità in Palomonte (Salerno), per un massimo di venti dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 novembre 1996 all'8 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21666 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a. Tober, con sede in Rho (Milano) e unità in Rho (Milano), per un massimo di cinquantatre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 marzo 1997 al 22 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21667 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vampa combustion, con sede in Segrate (Milano) e unità in Segrate (Milano), per un massimo di diciannove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1996 al 18 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 gennaio 1997 al 18 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21668 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mapelli, con sede in Solaro (Milano) e unità in Solaro (Milano), per un massimo di cinquantasei dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 luglio 1996 al 23 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 gennaio 1997 al 23 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21669 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MI-VAL Icomatic, con sede in Gussago (Brescia) e unità in Gussago (Brescia), per un massimo di trentuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21670 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IFG Tettamanti, con sede in Milano e unità in Como, per un massimo di otto dipendenti e unità di Milano, per un massimo di cinquantuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° febbraio 1997 al 31 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21671 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. VI.GA., con sede in Noicattaro (Bari) e unità in Noicattaro (Bari), per un massimo di sedici dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1996 al 17 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 gennaio 1997 al 17 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21672 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Amelia, con sede in Brescia e unità in Castelcovati (Brescia), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 luglio 1996 al 16 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 gennaio 1997 al 16 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21673 dell'8 novembre 1996, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. I.T.E., con sede in Gorizia e unità in Fiume Veneto (Pordenone), Gorizia-Pradamano (Udine) e Sgonico (Trieste), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1995 al 28 febbraio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451

Con decreto ministeriale n. 21674 dell'8 novembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996, della ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marcofil, con sede in Melfi (Potenza) e unità di Dairago (Milano) e Melfi (Potenza), per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1996, n. 21455

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21675 dell'8 novembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996, della ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso) e San Salvo (Chieti).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. F.lli Molino, con sede in Vasto (Chieti) e unità di Campomarino (Campobasso), Montenero di Bisaccia (Campobasso) e San Salvo (Chieti), per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1° aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21676 dell'8 novembre 1996, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1997, della ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Carlo Gavazzi impianti, con sede in Milano e unità di Marcallo con Casone (Milano), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 23 maggio 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale n. 21677 dell'8 novembre 1996, a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 15 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italinpa - Gruppo Iritecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 15 giugno 1996 al 14 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 15 giugno 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 21691 dell'11 novembre 1996, è approvato il programma per crisi aziendale, presentato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, della ditta S.r.l. Intelpa, con sede in Palermo e unità in Palermo, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 maggio 1996

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Intelpa, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dall'8 maggio 1995 al 7 novembre 1995

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 8 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui sopra, è prorogata per il periodo dall'8 novembre 1995 al 7 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1995 con decorrenza 8 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

96A7849-96A7850

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con determinazione del direttore generale sanità e servizi sociali in data 7 dicembre 1995, n. 7723, la società Galvanina S.p.a., con sede e stabilimento in Rimini, via Torretta, 2, codice fiscale n. 00142010404, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «Galvanina» miscelata con l'acqua minerale del nuove pozzo denominato «Galvanina 1» captata nell'ambito della stessa concessione mineraria, in ragione del 70% sorgente «Galvanina» e del 30% pozzo «Galvanina 1».

Con determinazione del direttore generale sanità e servizi sociali in data 30 aprile 1996, n. 002855, la società Terme di S. Andrea S.p.a., con sede legale in Milano, via G. Belli n. 14, codice fiscale n. 00145620340 e stabilimento in S. Andrea Bagni di Medesano (Parma), via Giovanni XXIII n. 11, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita l'acqua minerale naturale denominata «S. Andrea» miscelata con l'acqua minerale dei nuovi pozzi denominati «Pozzo Alto A e Pozzo Alto B» captata nell'ambito della stessa concessione mineraria, in proporzione variabile dal 10 al 25% rispetto alla portata totale dell'acqua minerale «S. Andrea».

96A7855

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare M11D - psicologia dinamica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A7857

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 6 novembre 1996 recante: «Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 20 novembre 1996)

Il calce al decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 14, seconda colonna, deve intendersi riportata la seguente modifica dell'art. 7, comma 10, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria:

«Art. 7.

(Omissis).

(Comma 10).

Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dal presente statuto nonché i dipendenti in servizio della Fondazione o delle società conferitarie, il coniuge ed i parenti fino al secondo grado *dei dipendenti in servizio della Fondazione e degli altri consiglieri della medesima.*

(Omissis).».

96A7858

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI E IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL UNIVERSITA
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G. Bosco, 3
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z.S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L.E G I S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D M Tesoro 18 ottobre 1995 - *G U* n 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I P Z S Piazza Verdi, 10 - Roma

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ROMA Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo» Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo»

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonche del codice fiscale o del numero di partita IVA

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, e necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente, tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione, per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8 000 per spese postali

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114 000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**

Annunzi giudiziari

Testata	(riferita alla sola tipologia dell inserzione ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc) Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30 000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N B NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l IVA 19%

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D M Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n 387001 intestato a ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento

(*) Nei prezzi indicati e compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale L. 385 000
- semestrale L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 72.500
- semestrale L. 50 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 216.000
- semestrale L. 120 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 72.000
- semestrale L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 215.500
- semestrale L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 742.000
- semestrale L. 410 000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96 000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189